



Vision together

# LTL S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**ex Decreto Legislativo**

**8 giugno 2001 n. 231**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/03/2021**

DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	FIRMA
13/01/2016	PRIMA EMISSIONE	Direzione Generale	
23/05/2018	AGGIORNAMENTO	Direzione Generale	
23/09/2019	AGGIORNAMENTO	Direzione Generale	
30/03/2021	AGGIORNAMENTO	Direzione Generale	

# Indice

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....	1
DEFINIZIONI .....	7
A. PARTE PRIMA – GENERALE .....	10
a. Inquadramento normativo .....	10
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231 .....	10
2. I REATI PRESUPPOSTO SECONDO IL D.LGS. 231/2001 .....	11
3. LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE.....	16
4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE .....	18
4.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	18
4.2 LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	19
4.3 IL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO .....	21
4.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO .....	22
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	22
5.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO .....	22
5.2 FUNZIONI E POTERI .....	23
b. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN LTL.....	23
6. LA SOCIETÀ E IL MODELLO ADOTTATO .....	23
6.1 LA MISSION DELLA SOCIETÀ.....	23
6.2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ .....	25
6.3 L'APPROCCIO METODOLOGICO .....	25

6.4	STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO .....	26
6.5	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	27
7.	MAPPATURA DEI REATI RILEVANTI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	27
8.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO .....	28
8.1	SISTEMA DI GOVERNANCE E DI CONTROLLO INTERNO .....	28
8.2	SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI.....	29
8.3	MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	30
8.4	SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI REATI ED IRREGOLARITA' c.d. WHISTLEBLOWING (art. 6 D.Lgs. 231/2001) .....	30
9.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	31
9.1	NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	31
9.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	32
9.3	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	33
9.4	REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	33
10.	IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO.....	34
10.1	L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI .....	34
10.1	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	34
10.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	36
10.3	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI .....	36
10.4	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI.....	36
11.	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	36
12.	CODICE ETICO .....	37
B.	PARTE SECONDA – SPECIALE.....	38

c. Attività a rischio e protocolli operativi .....	38
<b>13. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE .....</b>	<b>38</b>
13.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	38
13.2 Attività sensibili in relazione ai reati contro la P.A. ....	38
13.3 Principi di Comportamento .....	39
13.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati contro la P.A. ....	39
<b>14. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI ED INTEGRAZIONE CON LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>40</b>
14.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	40
14.2 Attività sensibili inerenti i delitti informatici e al trattamento illecito di dati .....	41
14.3 Principi di Comportamento .....	41
14.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati informatici .....	42
<b>15. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....</b>	<b>42</b>
15.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001I delitti di criminalità organizzata sono stati introdotti dalla Legge nr. 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” .....	42
15.2 Attività sensibili inerenti i delitti di criminalità organizzata .....	43
15.3 Principi di Comportamento .....	43
15.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata .....	43
<b>16. I REATI SOCIETARI .....</b>	<b>44</b>
16.1.Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	44
16.2.Attività sensibili inerenti i reati societari .....	44
16.3.Principi di Comportamento .....	45

16.4. Protocolli operativi per la prevenzione dei reati societari.....	45
17. I REATI TRIBUTARI .....	45
17.1. Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	46
17.2. Attività sensibili inerenti i reati tributari .....	46
17.3. Principi di Comportamento .....	46
17.4. Ricorso a servizi di terzi .....	47
17.5. Protocolli operativi per la prevenzione dei reati tributari .....	48
18. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE.....	48
18.1. Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	48
18.2. Attività sensibili inerenti ai reati in materia di sicurezza sul lavoro .....	49
18.3. Principi di Comportamento .....	49
18.4. Protocolli operativi per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza del lavoro .....	49
19. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO:.....	50
19.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	50
19.2 Attività sensibili inerenti ai reati in materia di ricettazione e riciclaggio .....	50
19.3 Principi di Comportamento .....	50
19.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio .....	51
20. II REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	51
20.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	51
20.2 Attività sensibili inerenti ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	51
20.3 Principi di Comportamento .....	51

20.4	Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	52
21.	I REATI AMBIENTALI .....	52
21.1	Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	52
21.2	Attività sensibili inerenti ai reati ambientali .....	55
21.3	Principi di Comportamento .....	56
21.4	Protocolli operativi per la prevenzione dei reati ambientali .....	56
22.	I REATI IN MATERIA DI LAVORO IRREGOLARE.....	56
22.1	Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	56
22.2	Attività sensibili inerenti i reati in materia di lavoro irregolare .....	57
22.3	Principi di Comportamento .....	57
22.4	Protocolli operativi per la prevenzione dei reati in materia di lavoro irregolare.....	57
23.	I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA .....	58
23.1	Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	58
23.2	Attività sensibili inerenti i reati di razzismo e xenofobia.....	58
23.3	Principi di Comportamento .....	58
23.4	Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia .....	59
ALL. 1	TABELLA RIASSUNTIVA DEI REATI E DELLE MISURE PREVENTIVE.....	60

## DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

**Attività a rischio o attività sensibili:** le singole attività della società, nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

**Capogruppo:** la Società che esercita l'attività di direzione e coordinamento su LTL S.p.A. ovvero Essilor International S.A.S.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

**Codice Etico:** il codice etico adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2016 e relativi aggiornamenti.

**Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner, i Fornitori, i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici

**Destinatari:** coloro che svolgono anche di fatto funzioni di gestione, controllo, amministrazione, direzione nella Società, dipendenti, componenti della governance, consulenti, agenti, partner commerciali, collaboratori comunque nominati.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con LTL S.p.A., ivi compresi i dirigenti.

**D.Lgs. 231/2001** o il **Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o Società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

**Esponenti Aziendali:** amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti di LTL S.p.A.

**Ethics line:** è un sistema per la tutela dei dipendenti del Gruppo da comportamenti contrari ai principi e ai valori condivisi all'interno del Gruppo come la violazione di leggi e regolamenti.

**Ethics Point:** portale d'accesso alla Ethics Line.

**General Data Protection Regulation o GDPR:** Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.2016/679 in sostituzione del Codice Privacy /D.Lgs.196/2003) e con effetto a partire dal 25 maggio 2018.

**Gruppo:** Essilor International S.A.S. e le altre Società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 93 TUF.

**Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

**Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

**Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

**LTL o Società:** la Società LTL S.p.A. con sede in Via Clauzetto 1 z.i. Ponte Rosso - 33078 San vito al tagliamento (PN), soggetta a direzione e coordinamento di Essilor International S.A.S ai sensi dell'art. 2497 c.c.

**Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da LTL S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

**P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

**Politiche di Compliance:** linee guida per la prevenzione della corruzione emanate dal Gruppo e in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

**Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

**Risk assessment:** metodologia volta alla determinazione dei rischi associati all'attività della Società.

**Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.



**Whistleblowing:** è lo strumento con cui uno dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01 deve segnalare le condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

**Adozione ed aggiornamenti del Modello:**

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021

**Aggiornamenti del Modello:**

Adozione del Modello	Delibera del CdA del 13 gennaio 2016
1° aggiornamento del Modello	Delibera del CdA del 23 maggio 2018
2° aggiornamento del Modello	Delibera del CdA del 23 settembre 2019
3° aggiornamento del Modello	Delibera del CdA del 30 marzo 2021

## **A.**

## **PARTE PRIMA – GENERALE**

### **a. Inquadramento normativo**

#### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231**

Con il D.Lgs. 231 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.Lgs. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come Società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., con esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti di rilievo costituzionale quali partiti e sindacati, e simili), di seguito collettivamente denominati "Enti", per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi a loro vantaggio o semplicemente nel loro interesse (a prescindere da una effettiva utilità loro apportata):

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone fisiche che esercitino anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione della vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero – sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua principale sede – purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La sopracitata responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore ignoto e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia (cosiddetta autonomia della responsabilità dell'Ente).

## 2. I REATI PRESUPPOSTO SECONDO IL D.LGS. 231/2001

Il D.Lgs. 231 elencava, nella sua stesura originaria, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (**artt. 24 e 25**). Leggi successive hanno, quindi, inserito, nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231, altre fattispecie.

Il D.Lgs. 231 limita la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato (c.d. reati presupposto):

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)**
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
  - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Peculato (artt. 314 e 316 c.p.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
  
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001) e General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/689)**
  - Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)**

- Associazione a delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

- agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

- **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).

- **Reati tributari (art.25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000, revisionato dal D.Lgs. n. 158 del 2015);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

- **Reati ex art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)**

- **Reati ex art. 25-quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)**

- **Delitti contro la personalità individuale (art 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603-bis cod. pen.)
- **Reati di abuso di mercato (art 25-sexies, D.Lgs. 231/2001)**
- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
  - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- **Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).
- **Reati in materia di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)**
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-ter I c.p.)
- **Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001)**
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore per trarne profitto e detenzione, importazione, distribuzione, vendita o locazione di programmi per elaboratore contenuti in supporti privi del contrassegno SIAE a scopo commerciale o imprenditoriale (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
  - Abusiva riproduzione, distribuzione, trasferimento, comunicazione, presentazione o dimostrazione al pubblico del contenuto di una banca dati protetta dal diritto d'autore nonché abusiva estrazione e reimpiego di una banca dati protetta dal diritto sui generis di cui all'art. 102-bis l.a. ovvero abusiva vendita o locazione di una banca dati, senza l'apposizione del bollino SIAE (art.171-bis comma 2 l.a.)
  - Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata ad un circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi (art.171-ter lett. a);
  - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche (art. 171- ter lett.b);
  - Senza concorso nella duplicazione o riproduzione, introduzione nello stato, detenzione per la vendita, distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio, cessione di qualsiasi tipo o proiezione in pubblico, di opere cinematografiche, musicali o più in generale audiovisive, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, drammatico musicali, ovvero multimediali, a fini di lucro, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti (art.171- ter lett. a, b, c, l.a.) o senza l'apposizione del bollino SIAE quando necessario, sui relativi supporti (art.171- ter lett. d l.a.)
  - Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo

di apparati o parti atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, a fini di lucro, senza accordo con il legittimo distributore (art.171- ter lett. e l.a.)

- Introduzione nello stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, vendita, concessione, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale o installazione, a fini di lucro, di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono: l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art.171- ter lett. f l.a.) o elusione di efficaci misure tecnologiche di protezione delle opere (art.171- ter lett.f-bis l.a.)
- Rimozione o alterazione abusiva, a fini di lucro, delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari delle opere, o distribuzione, importazione ai fini di distribuzione, diffusione radio o televisiva, comunicazione o messa a disposizione del pubblico, sempre a fini di lucro, di opere dalle quali siano state rimosse o alterate abusivamente le informazioni elettroniche in questione (art.171- ter lett. h l.a.)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941) nonché falsa comunicazione alla SIAE dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dal diritto d'autore e dai diritti connessi al fine dell'apposizione dei bollini SIAE (art.171- septies lett.b, l.a.)
- Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato di tali apparecchi ai fini fraudolenti (art.171-octies l.a.)

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001)**

- **Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)**

- Scarico, emissione, immissione illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, suolo e acque (art. 137 e art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e, più in generale, gestione illecita di rifiuti (parte IV D.Lgs. 152/2006);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione (art. 727-bis c.p.) e commercio di specie animali o vegetali selvatiche protette (legge 150/1992);
- Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di siti protetti (art. 733-bis c.p.);
- Produzione, importazione, esportazione, immissione in commercio o uso di sostanze che riducono lo stato di ozono (art. 3 comma 6 legge 549/1993);
- Inquinamento colposo e doloso provocato dalle navi alla qualità delle acque (art. 8 e art. 9 D.Lgs.202/2007)
- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies).

- **Reati in materia di lavoro nero (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)**

- Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, -D.lgs. 286/1998)

- **Reati di razzismo e xenofobia (art.25 terdecies D.Lgs. 231/2001)**

- Istigazione, incitamento e diffusione, della negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, o apologia della Shoah come definito dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

- **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 648-bis c.p., art.648-ter c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### 3. LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal D.Lgs. 231, già analiticamente enunciati al paragrafo precedente, si rimanda ai relativi articoli del codice penale, del codice civile e delle leggi speciali.

Le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231 sono riconducibili a:

- ❖ Sanzioni pecuniarie: si basano sul sistema delle quote.

L'importo della quota, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, è compresa tra



un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37. Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

❖ Sanzioni interdittive: si distinguono in

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

❖ Pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

❖ Confisca: nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e trovano applicazione le relative regole del cod. civ.

Infine, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie, la disciplina in oggetto prevede che:

- in caso di trasformazione l'Ente trasformato rimane responsabile per i fatti anteriori;
- in caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente) l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce l'illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;
- in caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione, con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;
- in caso di cessione/conferimento d'azienda, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci; sono previsti il beneficio della preventiva escussione del cedente e la limitazione dell'obbligazione del cessionario alle sanzioni pecuniarie, nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

#### **4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

##### **4.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

L'art. 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui:

1. dimostri di aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli "di controllo" nell'art. 7 del D.Lgs. 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
2. abbia inoltre istituito un idoneo organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle

- decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno precisare che, ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 6 D.Lgs. 231), **l'Ente "non risponde se prova" che:**

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 7 D.Lgs. 231), **l'Ente è responsabile se** la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "perfetto", che elimini completamente la possibilità che un soggetto violi la legge penale.

## **4.2 LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

I modelli di organizzazione gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale – Ufficio I – i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231; in assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

La prima Associazione di categoria che ha emanato "Linee Guida per la costruzione dei modelli

di organizzazione, gestione e controllo" è stata Confindustria (7 marzo 2002).

Dopo alcune rivisitazioni, le Linee Guida elaborate da Confindustria sono state definitivamente approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004.

In data 31 marzo 2014 Confindustria ha aggiornato le proprie linee guida per tener conto dei recenti aggiornamenti legislativi in tema di reato sopra riportati.

I punti fondamentali di tali Linee Guida possono essere così brevemente riassunti:

1. individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231;
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;

le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- codice etico con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

3. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
4. individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
5. previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
6. obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, in data 28 settembre 2001 sono state approvate le "Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)", linee guida successivamente aggiornate e modificate al fine di renderle conformi alla normativa vigente.

I punti fondamentali delle Linee Guida UNI-INAIL possono essere così brevemente riassunti:

1. definizione da parte dei vertici aziendali della politica per la salute e sicurezza sul lavoro;
2. pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla politica per la salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con il sistema generale di gestione aziendale adottato;
3. definizione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti ed attuati in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
4. documentazione e informativa a tutti i livelli aziendali (i) della politica aziendale adottata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, (ii) del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e (iii) delle funzioni e dei compiti delle persone investite di responsabilità nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
5. coinvolgimento del personale sulle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro attraverso (i) la consultazione preventiva; (ii) riunioni periodiche che tengano conto delle tempistiche fissate dalla vigente legislazione;
6. decisione e attuazione da parte dell'azienda di attività di formazione e addestramento del personale, al fine di assicurare che ciascun lavoratore sia consapevole dei rischi esistenti in materia di salute e sicurezza;
7. promozione della circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda e incentivazione della cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti all'interno e all'esterno della Società;
8. documentazione di tutte le attività svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, materiale che deve essere tenuto ed aggiornato al fine di mantenere il sistema efficiente ed efficace;
9. integrazione della tutela della salute e sicurezza nei processi aziendali;
10. previsione di una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della funzionalità dell'intero sistema.

#### **4.3 IL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO**

I passaggi per la definizione del Modello sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili", cioè di quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231;
- analisi delle procedure di controllo esistenti e delle modalità di gestione delle risorse finanziarie e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate – con riferimento alle attività aziendali sensibili – alla riduzione del rischio di commissione del reato;
- analisi e definizione delle responsabilità operative e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte;

- definizione di un Codice Etico di Comportamento - in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231 – che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

#### 4.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti dello stesso.

### 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 5.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231, è necessario prevedere l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento" (art. 6 D.Lgs. 231).

Si tratta di un organo "della Società", che va posto in posizione di autonomia e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve essere sprovvisto di compiti operativi di tipo decisionale e deve avere solo rapporti di *staff* con il vertice operativo aziendale (organo amministrativo); occorre, pertanto, conferire a esso sia un autonomo potere di controllo – idoneo all'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello – sia un autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello;
2. **professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
3. **continuità di azione:** tale requisito impone una presenza assidua e continuativa in azienda dell'Organismo di Vigilanza (come emerge dalla Relazione Ministeriale al D.Lgs. 231 e dalle Linee Guida delle associazioni di categoria).

Il Codice etico e disciplinare di Comportamento adottato da LTL ha definito la composizione dell'Organismo ed i profili professionali dei propri componenti.

## 5.2 FUNZIONI E POTERI

In base a quanto si ricava dal testo del D.Lgs. 231, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

1. vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
2. valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231;
3. aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e del cambiamento delle previsioni normative.

## b. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN LTL

### 6. LA SOCIETÀ E IL MODELLO ADOTTATO

#### 6.1 LA MISSION DELLA SOCIETÀ

LTL S.p.A. è una Società facente parte del Gruppo Essilor International, che opera nel settore della "Produzione e commercializzazione di lenti oftalmiche finite e semi-finite non sagomate" e distribuisce i propri prodotti in oltre 60 paesi nel mondo.

Più nel dettaglio le tipologie di lenti realizzate ed i processi collegati sono:

##### a) Lenti Sferiche:

- prelievo sbocchi di vetro ottiche dal magazzino materia prima;
- sbazzatura su ambo il lato alle macchine generatrici sferiche con utilizzo di olio emulsionabile;
- raffinatura alle macchine raffinatrici – lappatrici sferiche con utilizzo di olio emulsionabile;
- lucidatura alle macchine lucidatrici automatiche con utilizzo di ossido di cerio;
  - lavaggio in funzione dell'indice di rifrazione, nei diversi impianti di lavaggio ad immersione e successiva asciugatura;
  - trattamento delle lenti per ridurre il riflesso, processo che si articola nelle seguenti fasi: lavaggio in bagno acido con ultrasuoni e successivi n°3 risciacqui con acqua demineralizzata a conducibilità decrescente con l'impianto di lavaggio a ultrasuoni; pulizia dall'eventuale pulviscolo mediante soffiatura di aria ionizzata per mezzo di pistola provvista di campo elettrico; trattamento finale mediante specifici macchinari. In funzione della tipologia di materiale della lente, avviene in questi macchinari, l'apporto di specifiche sostanze: per il vetro: rutio, magnesio, quarzo e idrofobico (CV); per il CR: ASIG, zirconio, quarzo e idrofobico (CV);
- collaudo finale con successivo imballaggio nel reparto collaudo;
- stoccaggio nel magazzino prodotto finito in attesa di essere spedito al cliente finale.

##### b) Lenti Semilavorate/Semifinite;

Semilavorate:

- prelievo sbocchi di vetro ottiche dal magazzino materia prima;
- sbazzatura, raffinatura e lucidatura solo su un lato tramite le linee automatiche oppure in manuale tramite specifiche macchine;

- lavaggio in funzione dell'indice di rifrazione, nei diversi impianti di lavaggio per mezzo di immersione e successiva asciugatura;
- stoccaggio provvisorio su scaffalature in produzione per poi essere inviate al ciclo delle lenti toriche lato interno.

Semifinite:

- prelievo sbocchi di vetro ottiche dal magazzino materia prima;
- sboccatura, raffinatura e lucidatura solo su un lato tramite le linee automatiche oppure in manuale tramite specifiche macchine;
- lavaggio in funzione dell'indice di rifrazione, nei diversi impianti di lavaggio per mezzo di immersione e successiva asciugatura;
- collaudo finale con successivo imballaggio nel reparto collaudo;
- stoccaggio nel magazzino prodotto finito in attesa di essere spedite al cliente finale.

### **c) Lenti toriche:**

- prelievo lenti semilavorate dalle scaffalature di produzione;
- bloccaggio lenti su supporto a vuoto;
- generazione della curva interna, bisellatura, raffinatura e lucidatura delle lenti con le linee di lavorazione con utilizzo di olio emulsionabile ed ossido di cerio;
- lavaggio in funzione dell'indice di rifrazione, nei diversi impianti di lavaggio ad immersione e successiva asciugatura;
- trattamento delle lenti per ridurre il riflesso, processo che si articola nelle seguenti fasi: lavaggio in bagno acido con ultrasuoni e successivi n°3 risciacqui con acqua demineralizzata a conducibilità decrescente con l'impianto di lavaggio a ultrasuoni; pulizia dall'eventuale pulviscolo mediante soffiatura di aria ionizzata per mezzo di pistola provvista di campo elettrico; trattamento finale mediante specifici macchinari. In funzione della tipologia di materiale della lente, avviene in questi macchinari, l'apporto di specifiche sostanze: per il vetro: rutio, magnesio, quarzo e idrofobico (CV); per il CR: ASIG, zirconio, quarzo e idrofobico (CV);
- collaudo finale con successivo imballaggio nel reparto collaudo;
- stoccaggio nel magazzino prodotto finito in attesa di essere spedito al cliente finale.

### **d) Lenti CR – 1,502 indice di rifrazione:**

Una parte di queste lenti subiscono la seguente lavorazione:

- prelievo delle lenti dal magazzino prodotto finito;
- trattamento delle lenti per ridurre il riflesso, processo che si articola nelle seguenti fasi: lavaggio in bagno acido con ultrasuoni e successivi n°3 risciacqui con acqua demineralizzata a conducibilità decrescente con l'impianto di lavaggio a ultrasuoni; pulizia dall'eventuale pulviscolo mediante soffiatura di aria ionizzata per mezzo di pistola provvista di campo elettrico; trattamento finale mediante specifici macchinari con l'apporto di specifiche sostanze: ASIG, zirconio, quarzo e idrofobico (CV).

Le rimanenti lenti, invece vengono vendute come acquistate senza alcun tipo di lavorazione; stessa cosa per le lenti CE che non hanno indice di rifrazione 1,502 per le quali avviene la sola commercializzazione.

La produzione avviene nello stabilimento di S. Vito al Tagliamento (PN) Via Clauzetto, 1 – Z.I.



Ponterosso, su di una superficie di 15.600 mq di cui circa 7.000 coperti.

La Società fa parte del Gruppo Essilor International, con sede in Parigi (Francia), la quale detiene il 100% del capitale azionario in qualità di socio unico.

## **6.2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231 LTL, conformemente alle proprie politiche aziendali e ad una prassi ormai del tutto diffusa anche fra le aziende del proprio settore, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico e disciplinare di Comportamento.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del D.Lgs. 231, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, siano essi clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo (in seguito anche "Destinatari") affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel predetto decreto.

Pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2016 è stato adottato il Modello e nominato l'Organismo di Vigilanza.

LTL ha adottato il presente Modello conformandosi alle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 previste per richiedere l'efficacia esimente del Modello di organizzazione.

Lo svolgimento di tali attività viene documentato mediante idonei sistemi di valutazione con descrizione nei verbali periodici dell'attività di controllo e verifica eseguita dall'OdV. Sono stati inoltre inseriti cogenti obblighi di informazione a favore dell'Organismo di Vigilanza che devono essere seguiti dai dipendenti e dai collaboratori della Società; è stato anche adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni inserite nel Modello.

Specifiche disposizioni sono state introdotte per garantire l'imparzialità e la professionalità dell'Organismo di Vigilanza; tale Organo viene dotato di un apposito budget da utilizzare a propria discrezione nell'attività di verifica della corretta attuazione del presente Modello.

## **6.3 L'APPROCCIO METODOLOGICO**

Al fine di pervenire alla definizione del Modello di LTL, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da risorse interne e coadiuvato da consulenti esterni.

Sono state prese a riferimento per la redazione dello stesso:

- le Linee Guida elaborate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
- gli orientamenti della Dottrina e della giurisprudenza ad oggi disponibili.

Il gruppo di lavoro ha affrontato le seguenti fasi:

1. analisi della normativa contenuta nel D.Lgs. 231 e successive integrazioni;
2. mappatura dei reati ex D.Lgs. 231 al fine di pervenire alla individuazione delle aree di attività "sensibili" e dei comportamenti per i quali è prevista una responsabilità a carico della Società; a tale riguardo, si è proceduto ad analizzare:
  - i manuali del sistema di gestione per la qualità e le procedure ivi contenute;
  - le schede dei ruoli aziendali;
  - le interviste con i soggetti che si trovano in posizione apicale;
  - il piano delle deleghe;
  - l'organigramma societario;
  - specifiche procedure, alcune delle quali sono state modificate o riscritte per meglio ottemperare ai requisiti richiesti dalla normativa 231/01;
3. individuazione, nell'ambito delle diverse aree e funzioni aziendali, di quelle ritenute "sensibili" ai fini del D.Lgs. 231;
4. identificazione delle attività per mezzo delle quali i soggetti apicali o le persone sottoposte alla loro direzione o alla vigilanza possono commettere i comportamenti illeciti;
5. individuazione e analisi delle procedure di controllo esistenti e in fase di implementazione al fine di prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231.

#### 6.4 STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO

Il Modello si compone di tre parti:

- I. una prima parte di **carattere generale** sull'analisi del Decreto Legislativo 8 giugno n. 231 e sull'applicazione del disposto normativo alla Società.
- II. una seconda parte **speciale** contenente le schede di analisi dei reati inerenti, le attività rischio e i relativi protocolli operativi.
- III. una terza parte riportante i **principi di comportamento** contenuti in un documento separato: il **Codice Etico**.

La redazione del Modello, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi:

- **mappatura delle attività sensibili** alla commissione dei reati (approfondimento nella Parte Speciale);
- analisi dei **rischi aziendali (risk assessment)** e delle aree di criticità (matrice dei rischi/processi);
- definizione dei **protocolli (procedure di controllo)** necessari per il presidio delle attività sensibili, di cui alla Parte Speciale;
- aggiornamento e stesura di apposite **procedure** in relazione ai processi aziendali che

interessano le aree sensibili;

- identificazione dell'**Organismo di Vigilanza** con l'individuazione dei membri di appartenenza, del posizionamento nella struttura aziendale, delle regole di funzionamento e delle attività di verifica e monitoraggio;
- definizione dei **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle linee guida del **sistema disciplinare sanzionatorio**;
- definizione dei **principi etici** (Codice Etico di Comportamento) in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231;
- definizione delle attività di **informazione, sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali, delle regole di comportamento e delle procedure di controllo.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## 6.5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione di LTL, con specifica delibera, potrà aggiornare il Modello in funzione dell'evoluzione della struttura e delle procedure aziendali, delle eventuali modifiche normative e qualora ritenga lo stesso non più adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'OdV potrà suggerire apposite modifiche e/o integrazioni per mezzo di comunicazione formale indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita facoltà di apportare integrazioni non di rilievo e modifiche formali al Modello, ovvero meri aggiornamenti che dovessero essere resi necessari da modifiche legislative intercorse.

## 7. MAPPATURA DEI REATI RILEVANTI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le tipologie di reato rilevanti delineate sulla base delle aree di attività sensibili di LTL sono le seguenti:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati aggiornato con le disposizioni del GDPR;

- c) delitti di criminalità organizzata (solamente associazione per delinquere di cui all'art. 416 del C.P.);
- d) reati societari;
- e) reati tributari;
- f) reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- g) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- h) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i) reati ambientali;
- j) reati in materia di lavoro irregolare;
- k) reati di razzismo e xenofobia.

Si esclude con riferimento a LTL, ragionevolmente, la rilevanza dei reati:

- di "falso nummario";
- delitti contro l'industria e il commercio;
- con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- contro la personalità individuale;
- di abuso di mercato;
- in materia di violazione del diritto d'autore;
- transnazionali.

L'OdV di volta in volta individua i reati rilevanti e le attività a rischio che - a seconda dell'evoluzione legislativa - devono essere ricomprese nel Modello, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

In riferimento a ciascun reato saranno definiti nella Parte Speciale del presente Modello (contenente schede di analisi dei reati inerenti, delle attività a rischio e dei protocolli operativi previsti) i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei reati sopra individuati.

## **8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO**

### **8.1 SISTEMA DI GOVERNANCE E DI CONTROLLO INTERNO**

La Società si è organizzata attraverso un sistema di governo tradizionale composto da Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri ed ha la funzione di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione dei poteri riservati per legge all'Assemblea dei Soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha la legale rappresentanza della Società.

L'Assemblea dei Soci è composta dal socio unico Essilor International S.A.S. e delibera sulle materie a lui riservate in base allo statuto e alle norme di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti ed ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della Società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo. A questo organo è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti.

A capo della struttura organizzativa il Direttore Generale investito dei poteri di provvedere all'amministrazione ordinaria della Società in forza di apposita procura notarile e alle sue dirette dipendenze le principali funzioni aziendali rappresentate ciascuna da un responsabile (insieme formano i c.d. soggetti apicali) per le aree di Finance, Information Technology, Sales & Marketing, Purchasing & Demand, Human Resource, Operations & Services, e Process & Quality, anch'essi muniti di appositi poteri formalizzati con procure notarili nel caso in cui il ruolo richieda una rappresentanza esterna o nelle rispettive job descriptions.

A livello gestionale, la Società si è dotata di un insieme di procedure operative formalizzate per disciplinare le diverse attività, le quali compongono il Sistema di controllo interno aziendale. Tali procedure sono state illustrate ai dipendenti mediante appositi prospetti informativi e sono state trasmesse, a seconda dell'ambito di competenza, a tutti gli interessati. Le procedure sono disposte in un'apposita cartella comune presente nella rete aziendale. Per ogni procedura è stata identificata la figura aziendale responsabile della redazione e delle eventuali integrazioni.

Il compito di vigilare sulla corretta e continua applicazione di tali principi viene affidato all'Organo di Vigilanza, ai soggetti apicali ed ai singoli funzionari preposti alle singole funzioni aziendali. Le omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza, o la mancata o parziale collaborazione con tale Organo costituisce un illecito disciplinare.

## **8.2 SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI**

Il sistema delle deleghe e dei poteri consente di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della Società, obbligazioni verso terzi. Nella definizione del sistema organizzativo, è stato correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni.

Nelle aree di rischio viene valutata con attenzione l'assegnazione di poteri a soggetti che potrebbero essere in conflitto di interessi, o che hanno già altre mansioni dirigenziali di rilievo.

Al fine di garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, job descriptions, indicazioni dei responsabili delle singole aree, dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), adeguatamente diffusi all'interno della Società.

Particolare attenzione viene posta nella descrizione dei soggetti con poteri di rappresentanza e di firma che possono assumere obbligazioni in nome e per conto della Società (Procure generali e

speciali), ed alle limitazioni di spesa.

La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe viene aggiornato in presenza di variazioni organizzative o di variazione dei soggetti delegati.

### **8.3 MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Tutte le strutture aziendali sono state messe a conoscenza delle procedure operative; questo per garantire l'efficienza e l'operatività concreta delle stesse.

All'interno dell'attività di gestione della Società viene programmata ed eseguita dalle diverse funzioni direttive una costante attività di monitoraggio in materia di controllo di gestione e nell'esecuzione dell'attività di revisione interna ed esterna.

I principi di controllo che garantiscono il corretto funzionamento del sistema di controllo interno sono:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.
- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- un sistema informatico basato sulla tracciabilità di tutti gli atti compiuti,
- i controlli devono essere documentati.

Nell'attività di monitoraggio vengono coinvolte le funzioni interne di:

- Finance & Controlling,
- Processi e Qualità,

e le funzioni esterne quali:

- Internal audit del Gruppo,
- Collegio sindacale (incaricato del controllo legale dei conti).

Le procedure prevedono le verifiche da eseguire in ordine ai controlli sui processi decisionali, e meccanismi di controllo (es. verifiche congiunte, riconciliazioni, ecc.) finalizzati a rendere efficiente il sistema di gestione dei dati e delle informazioni societarie.

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, le procedure prevedono senza equivoci l'individuazione dei soggetti cui è stata delegata la funzione di responsabile del servizio di protezione e prevenzione (R.S.S.P) e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S) e descrive le regole e i controlli che debbono essere attivati per ottemperare alle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

### **8.4 SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI REATI ED IRREGOLARITA' c.d. WHISTLEBLOWING (art. 6 D.Lgs.**

## 231/2001)

La Società, al fine di adeguarsi alle modifiche dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privati*", ha introdotto un sistema di tutela a favore del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di ufficio.

Il sistema prevede:

- l'istituzione di uno o più canali di segnalazione dedicati che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, anche attraverso strumenti informatici;
- la garanzia della riservatezza del segnalante;
- il divieto di ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- segnalazioni fondate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti;
- sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- sanzioni per coloro che effettuano con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Inoltre, ai sensi del comma 2-ter ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che all'organizzazione sindacale.

Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

In ragione di quanto sopra riportato la Società ha adottato un sistema di prevenzione finalizzato a tutelare i dipendenti da comportamenti contrari ai principi e valori del Gruppo, come la violazione di leggi e regolamenti c.d. **Ethics Line**. Per poter assistere i dipendenti ed accogliere le segnalazioni alla Ethics Line è stato attivato il portale **Ethics Point** all'indirizzo [www.essilor.group.ethicspoint.com](http://www.essilor.group.ethicspoint.com) con il quale viene garantita la discrezione e confidenzialità della segnalazione. Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni operative dell'Ethics Point.

Ulteriori canali di segnalazione sono riportati al § 9.2 "Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza".

## 9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 9.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza plurisoggettivo istituito con delibera

consigliare di LTL, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

La durata del mandato che il Consiglio di Amministrazione ha affidato all'OdV è di tre esercizi; il mandato può essere rinnovato per periodi di uguale durata dal Consiglio di Amministrazione; in ogni caso i membri dell'OdV decaduti per scadenza del mandato rimangono in carica fino alla loro sostituzione e/o conferma.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, può intraprendere azione di revoca del mandato affidato all'OdV, ovvero ad uno dei suoi membri; motivazione necessaria e sufficiente per l'esercizio della revoca è la comprovabile inadempienza del/dei soggetto/i nella conduzione dell'attività e responsabilità affidate dal mandato ovvero la mancanza o perdita dei requisiti previsti dalla legge per il compimento dell'incarico.

I membri dell'OdV devono possedere, oltre alle competenze professionali per l'esercizio dei loro compiti, i requisiti soggettivi formali che garantiscano la loro autonomia e indipendenza quali: onorabilità, assenza di conflitti d'interessi con la Società e di rapporti di parentela con i componenti dei suoi organi o con i vertici aziendali.

L'OdV è vincolato alla piena riservatezza su ogni dato ed informazione acquisita nello svolgimento della propria attività.

## **9.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri l'OdV potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere relazioni scritte. Nel corso di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato il responsabile di riferimento.

In particolare, sono previste:

- *verifiche su singoli atti*: a tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- *verifiche dell'applicazione delle procedure*: a tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione dei protocolli del presente Modello Organizzativo;
- *verifiche del livello di conoscenza del Modello*: a tal fine l'OdV verificherà il grado di conoscenza e analizzerà le richieste di chiarimenti o le segnalazioni pervenute.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, segnala alle risorse interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

Tali attività vengono documentate con appositi verbali o relazioni, le cui copie vengono custodite dall'OdV stesso, anche nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR).



Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV, una dotazione finanziaria di importo adeguato per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni.

L'OdV, si è dotato di un regolamento che disciplini lo svolgimento delle proprie attività, che potrà essere modificato e/o approvato unicamente tramite una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni di eventuali violazioni delle procedure previste dal presente Modello o qualsivoglia diversa comunicazione ad esso inerente, devono essere inoltrate direttamente all'OdV, mediante comunicazione scritta da inviarsi via mail (all'indirizzo [odv@ltilenses.it](mailto:odv@ltilenses.it)) o a mezzo di comunicazione scritta in busta chiusa da inserire nelle apposite caselle che si trova presso ciascun punto di timbratura.

La Società ha previsto ulteriori canali di comunicazione per le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello descritti nel §8.4 “*Sistema di segnalazione di reati ed irregolarità c.d. Whistleblowing*”.

Per maggiori dettagli sulle funzioni e poteri dell'OdV si rimanda al Regolamento dello stesso approvato dagli organi societari.

### 9.3 FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare all'OdV qualunque tipo di informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, all'OdV devono essere obbligatoriamente comunicate le informative concernenti:

- **ogni violazione o presunta violazione delle regole** previste dal Modello o comportamenti non in linea con il Codice Etico.
- **cambiamenti organizzativi** e/o delle procedure aziendali vigenti;
- **l'aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri;**
- **i rapporti preparati dai responsabili** di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni ritenuti rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231;
- **le notizie relative all'effettiva attuazione**, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate;
- **i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria**, o da qualsiasi altra autorità (es. Garante sulla privacy), dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- **le richieste di assistenza legale** inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **le notizie relative a incidenti o infortuni sul lavoro.**

### 9.4 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV riferisce trimestralmente ai soggetti apicali le risultanze delle proprie verifiche e redige apposito verbale periodico.

Con cadenza annuale, l'OdV prepara una relazione scritta sulla sua attività e sullo stato di attuazione del Modello condivisa con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Riferisce continuativamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nel caso di informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la Società al rischio di responsabilità.

Per maggiori dettagli sulla reportistica dell'OdV si rimanda al Regolamento dello stesso approvato dagli organi societari.

## **10. IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO**

### **10.1 L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

La violazione delle regole del Modello e del Codice Etico costituisce una lesione del rapporto fiduciario con LTL ed integra un illecito disciplinare sanzionabile.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### **10.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria, art. 65 "Provvedimenti disciplinari", art. 66 "Procedura per i provvedimenti disciplinari" e art.67 "Trattenute per il risarcimento danni".

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per gli stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri previsti dal CCNL, si prevede che:

- a) Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o per iscritto il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Azienda.
- b) Incorre nel provvedimento della multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione il lavoratore che:
- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- c) Incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni il lavoratore che:
- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di LTL arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
- d) Incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che:
- adottati, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia dell'Ente nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal "Sistema Sanzionatorio, nel rispetto del CCNL applicato, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della Direzione Risorse Umane.

Per approfondimenti sulle regole disciplinari si rimanda alla procedura "Sistema Sanzionatorio".

## **10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali. Tali misure saranno decise e applicate da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'OdV.

## **10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le misure da adottare saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'OdV e, qualora necessario, saranno attuate da parte dell'assemblea dei soci.

## **10.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali delle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti, anche d'immagine, alla Società.

## **11. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante l'attività di comunicazione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione ed applicazione dello stesso, viene predisposta e realizzata attività di informazione e formazione volta a favorire la conoscenza dei principi e delle norme in esso contenute. Le iniziative sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei soggetti interessati.

La formazione del personale è gestita, su incarico del Consiglio di Amministrazione, dal Responsabile della Direzione Risorse Umane che si coordina con l'OdV in relazione a specifiche iniziative di formazione/informazione relative al D.Lgs. 231/2001.

Viene, altresì, predisposta una nota informativa a favore di appaltatori, fornitori, consulenti e/o partner sull'adozione da parte di LTL del presente Modello.

## 12. CODICE ETICO

In data 13 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il Codice Etico di Comportamento (anche "**Codice Etico**") facente parte integrante del Modello.

Il Codice Etico rappresenta l'insieme delle regole di comportamento rivolte a tutti i Destinatari che si ispirano ai principi di:

- imparzialità;
- trasparenza e completezza dell'informazione;
- legalità;
- correttezza in caso di conflitti di interesse;
- riservatezza;
- valore delle risorse umane;
- imprenditorialità;
- qualità dei servizi;
- concorrenza sleale;
- responsabilità verso la collettività.

Le disposizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari, ovvero tutti coloro che partecipano all'organizzazione imprenditoriale LTL e, quindi, dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, delle controparti contrattuali e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con LTL.

**B.****PARTE SECONDA – SPECIALE****c. Attività a rischio e protocolli operativi****13. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE**

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono i reati espressamente previsti alla data di emissione del D.Lgs. 231 in data 8 giugno 2001.

**13.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato risultano indicate agli articoli 24 e 25 del Decreto. In particolare, all'art. 24 sono previste le seguenti tipologie:

316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato
316-ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti e altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee
640 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle comunità europee
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico

Mentre all'art. 25 sono indicate le seguenti fattispecie:

317 c.p.	ConcuSSIONE
318 e 319 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio
319, 319-bis, 321 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
319-ter e 321 c.p.	Corruzione in atti giudiziari
320 e 321 c.p.	Corruzione di persona incaricata di servizio pubblico
319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
322 c.p.	Istigazione alla corruzione
322-bis c.p.	ConcuSSIONE, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri

**13.2 Attività sensibili in relazione ai reati contro la P.A.**

Attraverso l'attività di risk assessment, la Società ha individuato le seguenti attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati contro la P.A e il suo patrimonio previsti dagli artt.24 e 25 del Decreto:

1. rapporti con la PA per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, etc.;

2. rapporti con gli organi di vigilanza;
3. gestione consulenze, forniture e altri servizi professionali;
4. gestione delle ispezioni da parte della PA;
5. scelta di un partner con cui operare allorché l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la PA;
6. richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
7. gestione rapporti assunzione personale e sottoscrizione accordi di consulenza.

### 13.3 Principi di Comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto al reato di cui agli artt.24-25 del D.Lgs. 231/2001.

Ai Destinatari che, a qualunque titolo hanno rapporti con rappresentanti o funzionari della P.A. è fatto divieto di influenzare le decisioni in maniera impropria e/o illecita. In particolare, coerentemente con il Codice Etico devono rispettare i seguenti principi di comportamento:

- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è fatto divieto di offrire direttamente ed indirettamente omaggi, regali o qualsivoglia utilità a personale delle P.A. o a loro familiari, salvo nei casi in cui si tratti di cortesia commerciale di modico valore e comunque nel rispetto dei limiti di valore previsti;
- i Destinatari devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano LTL nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in LTL sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta LTL medesima;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti, facendosi rilasciare da questi ultimi la relativa documentazione scritta che giustifichi ogni atto compiuto e devono riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico e nelle Linee Guida per la prevenzione della corruzione del Gruppo.

### 13.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati contro la P.A.

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti applicabili o comunque non irrilevanti i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e a seguito di tale rilevanza è stato introdotto il Codice Etico aziendale e sono state introdotte le **seguenti procedure** cui si rinvia per la descrizione delle modalità di gestione degli specifici reati.

- **Procedura Gestione degli Acquisti**
- **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- **Procedura Pagamenti fornitori di beni e servizi**
- **Procedura Piccola cassa**
- **Procedura rimborso spese dipendenti**
- **Procedura regali e liberalità**

Le sopra citate procedure introdotte in azienda sono da considerare parte integrante del presente Modello e dovranno essere soggette a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni agli art. 24 e 25 nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze diretto o indiretto in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

#### **14. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI ED INTEGRAZIONE CON LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

I delitti informatici e il trattamento illecito dei dati nel 2008 dalla Legge n. 48 del 14 marzo 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 24 maggio 2016, con i suoi 99 articoli ha riscritto la disciplina della Privacy a livello europeo.

Il nuovo Regolamento affronta temi come il diritto d'accesso facilitato e la portabilità dei dati personali, così come il diritto di opposizione, di rettifica, di cancellazione ed il diritto all'oblio.

Il GDPR in Italia sostituisce l'attuale Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Entro il 25 maggio 2018 tutti dovranno risultare conformi al nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) per non incorrere in pesanti sanzioni.

Uno dei principi cardine del GDPR è la gestione della sicurezza dei dati personali in funzione del diritto di riservatezza, per tale motivo si prevede una diretta correlazione con l'art.24- bis del D.Lgs. 231/2001 e in particolare con i reati di l' "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" e la "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici". Gli impatti del GDPR sul Modello incluso il Codice Etico, non si esauriscono in questa sezione, ne troveremo menzione in sostituzione dei riferimenti del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e nei flussi informativi verso l'OdV. Per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche sezioni del Modello e agli specifici protocolli operativi.

##### **14.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato risultano indicate all'art. 24-bis del Decreto e sono previste le seguenti tipologie:

art. 491-bis c.p.	falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
art. 615-ter c.p.	accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 615-quater c.p.	detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici



art. 615-quinquies c.p.	diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
art. 617-quater c.p.	intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
art. 615-quinquies c.p.	installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
art. 635-bis e 635-ter c.p.);	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici anche utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico
Art.635-quater e 635-quinquies c.p.);	danneggiamento di sistemi informatici o telematici anche utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico
Art.640-quinquies c.p.)	frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

## 14.2 Attività sensibili inerenti i delitti informatici e al trattamento illecito di dati

Attraverso l'attività di risk assessment, la Società ha individuato le seguenti attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati informatici e di trattamento illecito di dati come previsto dall'art.24-bis del Decreto e dal GDPR:

- gestione dei sistemi informatici della Società;
- politiche di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici.

## 14.3 Principi di Comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto al reato di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e alle disposizioni applicabili del GDPR.

Coerentemente con il Codice Etico, i Destinatari che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale è fatto obbligo di:

- rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle policy di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale ed il proprio codice di accesso alle banche dati aziendali;
- non riprodurre per uso personale i software aziendali, né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;
- non registrare sugli elaboratori aziendali software non autorizzati dal Responsabile dei Sistemi informativi e file informatici dal contenuto non strettamente connesso all'attività lavorativa o illegali.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico.

#### 14.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati informatici

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A. svoltasi in data 25.07.2012, sono stati ritenuti applicabili o comunque non irrilevanti per la specifica realtà le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis e a seguito di tale rilevanza (anche se giudicata di rischiosità medio-bassa) è da considerarsi parte integrante del Modello la seguente procedura e i seguenti documenti:

- **Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati** aggiornato in forma volontaria dall'azienda LTL SpA fino all'anno 2017, in relazione alla gestione informatica aziendale e alle previsioni del D.Lgs. 196/2003. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza descrive la struttura informatica aziendale e definisce le misure attuate dall'azienda in fatto di corretta gestione dei dati, siano essi informatici e/o cartacei. Tale documento è in fase di sostituzione con il Registro delle attività di Trattamento dati introdotto con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
- **Regolamento Aziendale per l'utilizzo del Sistema Informatico**, redatto e aggiornato dall'azienda per definire le prassi accettate e/o vietate in fatto di utilizzo dei sistemi informativi. Detto regolamento viene divulgato in azienda mediante apposite formazioni e pubblicato nella bacheca aziendale. Tale regolamento sarà oggetto di modifiche in seguito all'entrata in vigore del GDPR.

I sopra citati documenti sono da considerare parte integrante del presente Modello organizzativo e dovranno essere soggetti a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare variazioni o integrazioni all'art. 24-bis nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze diretto o indiretto in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

### 15. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

#### 15.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001I delitti di criminalità organizzata sono stati introdotti dalla Legge nr. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Le fattispecie di reato risultano indicate all'art. 24-ter del Decreto e sono previste le seguenti tipologie:

art. 416 c.p	Associazione per delinquere
art. 416-bis c.p.	Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera
art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
art. 74, D.P.R. 309/90	Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110
--	---

## 15.2 Attività sensibili inerenti i delitti di criminalità organizzata

Attraverso l'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto, come sopra individuati:

- gestione dei rapporti finanziari, di investimento e societari con soggetti terzi;
- attività di trasferimento ed utilizzo fondi;
- attività di investimento in partecipazioni;
- indizione di gare e gestione delle relative procedure di affidamento;
- affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture.

## 15.3 Principi di Comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto al reato di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale è fatto obbligo che:

- si osservi e rispetti le disposizioni di leggi applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, così come previsto dalle procedure esistenti (salvo le piccole spese così come sono definite da apposita procedura);
- devono essere rispettati i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- si eviti di ricevere denaro o altra utilità o beneficio da parte di fornitori per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- devono essere immediatamente segnalate le ipotesi in cui si presenta un potenziale conflitto d'interessi.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico.

## 15.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL SpA, sono stati ritenuti rilevanti o comunque non escludibili le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter e anche a seguito di tale rilevanza **è stato emesso il Codice Etico aziendale**, cui si rinvia per la descrizione delle modalità di prevenzione dello specifico reato.

Il sopra citato Codice Etico è da considerare parte integrante del presente Modello organizzativo e dovrà essere soggetto a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento

normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 24-ter nonché ad eventuale modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze tali da variare i principi in esso contenuti in relazione alla sopra citata fattispecie di reato.

## 16. I REATI SOCIETARI

I reati societari sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 nel 2002 dal D.Lgs. 61 del 11 aprile 2002 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 nr. 66.

### 16.1. Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato risultano indicate all'art. 25-ter del Decreto e sono previste le seguenti tipologie:

2621 c.c.	False comunicazioni sociali
2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori
2625 c.c.	Impedito controllo
2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
2637 c.c.	Aggiotaggio
2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
2635 c.c.	Corruzione tra privati
2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
2639 c.c.	Estensione delle qualifiche soggettive

### 16.2. Attività sensibili inerenti i reati societari

Attraverso l'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto, come sopra individuati:

- gestione dei pagamenti e degli incassi dei corrispettivi dovuti, a qualsivoglia titolo, da e a favore di LTL e verifica dei flussi di cassa;
- attività di formazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;

- gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società;
- gestione delle informazioni privilegiate/riservate;
- operazioni sul Capitale Sociale;
- rapporti con i creditori;
- rapporti con i soci;
- attività di controllo svolta dai revisori e dal collegio sindacale;
- flussi informativi da e per i revisori e il collegio sindacale;
- gestione rapporti con i fornitori (definizione dei prezzi di offerta; definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento; definizione della scontistica);
- attività di controllo sull'operato degli amministratori.

### 16.3. Principi di Comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- trattare ogni operazione o transazione correttamente e registrarla tempestivamente nel sistema di contabilità generale secondo i criteri di legge;
- non eseguire ordini di pagamento in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- tenere archiviata la documentazione di supporto in maniera ordinata, logica e sempre reperibile;
- non utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di un terzo in contrasto con gli interessi della Società.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico.

### 16.4. Protocolli operativi per la prevenzione dei reati societari

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti non applicabili o comunque irrilevanti i Reati Societari e a seguito di tale rilevanza è stato emesso il **Codice Etico aziendale** ed è stata introdotta la **seguinte procedura** cui si rinvia per la descrizione delle modalità di gestione degli specifici reati.

- **Procedura per la predisposizione dei bilanci**

La sopra citata procedura introdotta in azienda e il Codice Etico sono da considerare parte integrante del presente Modello organizzativo e dovrà essere soggetta a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-ter nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze dirette o indirette in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

## 17. I REATI TRIBUTARI

Con la Legge 19 dicembre 2019 è stato inserito nel D.Lgs. 231/01, l'articolo 25-quinquiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti fiscali previsti dal D.Lgs.74/2000. In data 06 luglio 2020 è stato approvato il decreto legislativo (D.Lgs. 75/2020) in attuazione della Direttiva Europea UE (2017/1371) c.d. *Direttiva P.I.F.* che ha ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto.

### 17.1. Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato indicate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto sono le seguenti tipologie:

art.2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti
art.3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
art.8 comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili.
art.11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
art. 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
art. 5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
art. 10 - quater D.Lgs. 74/2000	Indebita compensazione

### 17.2. Attività sensibili inerenti i reati tributari

Attraverso l'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, come sopra individuati:

- attività di formazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- predisposizione di dichiarazioni fiscali e comunicazioni e pagamento imposte;
- operazioni infragruppo;
- rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori con particolare rilievo degli acquisti.

### 17.3. Principi di Comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- non perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono essere introdotti elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti. A tale riguardo: (i) verificare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

- astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- astenersi dall'indicare ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

#### **17.4. Ricorso a servizi di terzi**

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.4. che precede.

In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;

f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

### **17.5. Protocolli operativi per la prevenzione dei reati tributari**

Nel corso dell'analisi finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti rilevanti e a seguito di tale rilevanza sono state introdotte **le seguenti procedure** cui si rinvia per la descrizione delle modalità di gestione degli specifici reati.

- **Procedura per la predisposizione dei bilanci**
- **Procedura approvvigionamenti**
- **Procedura pagamenti fornitori di beni e servizi**

La sopra citata procedura introdotta in azienda e il Codice Etico sono da considerare parte integrante del presente Modello organizzativo e dovrà essere soggetta a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25- quinquiesdecies nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze dirette o indirette in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

### **18. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE**

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 dal Decreto 123/2007 del 3 Agosto 2007.

#### **18.1. Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato previste all'art. 25- septies sono le seguenti tipologie:

art. 589 c.p.	Omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



## 18.2. Attività sensibili inerenti ai reati in materia di sicurezza sul lavoro

Attraverso un'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto, come sopra individuati:

- gestione delle attività lavorative di produzione, stoccaggio e logistica interna; accessi, transiti e permanenze nei locali della Società da parte di dipendenti e soggetti esterni;
- gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di attrezzature, mobili e arredi;
- attività di supervisione e controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

## 18.3. Principi di Comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano a tutti i lavoratori della Società nonché a soggetti esterni che si trovino presso i locali della Società.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto, i preparati pericolosi nonché di dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- non rimuovere senza autorizzazione di dispositivo di sicurezza o di segnalazione e di controllo.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico.

## 18.4. Protocolli operativi per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza del lavoro

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti ipotizzabili i reati sopra specificati in quanto non eliminabili nell'ambito dell'attività lavorativa aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 l'azienda ha sviluppato un Sistema di gestione per la Sicurezza strutturato secondo la norma internazionale BS OHSAS 18001:2007; nell'ambito di tale sistema risultano già presenti le procedure volte alla prevenzione dei sopra citati reati.

Tali procedure del **Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza** nei luoghi di lavoro sono da considerare parte integrante del presente Modello e dovranno essere soggette a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-septies nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze diretto o indiretto in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

## **19. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO:**

### **19.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato previste all'art. 25- octies sono le seguenti tipologie:

art.648 c.p.	Ricettazione
Art.648-bis c.c.	Riciclaggio
Art. 648-ter c.c.	Impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita
Art.648-ter I c.p.	Autoriciclaggio

### **19.2 Attività sensibili inerenti ai reati in materia di ricettazione e riciclaggio**

Attraverso un'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di ricettazione, riciclaggio appropriazione indebita, e autoriciclaggio previsti dall'art. 25-octies del Decreto, come sopra individuati:

- gestione dei rapporti finanziari, di investimento e societari con soggetti terzi;
- gestione dei pagamenti e degli incassi dei corrispettivi dovuti, a qualsivoglia titolo, da e a favore di LTL e verifica dei flussi di cassa;
- attività di trasferimento ed utilizzo fondi;
- attività di investimento in partecipazioni;
- gestione tributaria.

### **19.3 Principi di Comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- non accettare la promessa o ricevere pagamenti in contanti nei rapporti di fornitura;
- prima di stipulare contratto con i fornitori o partners di lungo periodo assicurarsi circa l'identità, l'integrità morale, la reputazione e il buon nome della controparte;
- accettare denaro o altro beneficio a favore di persone fisiche o giuridiche che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società;
- rispettare le norme di legge sia nazionali che internazionali in tema di antiriciclaggio, in particolare ma non esclusivamente il D.Lgs. 231/07.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico.

## **19.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio**

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti di basso rischio i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e a seguito di tale rilevanza è stato emesso il **Codice Etico aziendale** e sono state introdotte **le seguenti procedure** cui si rinvia per la descrizione delle modalità di gestione degli specifici reati.

- **Procedura per la predisposizione dei bilanci**
- **Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi**
- **Procedura per i pagamenti dei fornitori di beni e servizi**

Le sopra citate procedure introdotte in azienda e il Codice Etico sono da considerarsi parte integrante del presente Modello e dovranno essere soggette a modifiche e revisioni in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-octies nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze dirette o indirette in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

## **20.II REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 nel 2009 dalla L. 116/09 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

### **20.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

La sopra citata fattispecie di reato risulta essere stata prevista inizialmente come art. 25- novies del Decreto 231/01, ma successivamente con il D.Lgs. 121/2011 ne è stata modificata la numerazione nell'attuale art. 25-decies.

### **20.2 Attività sensibili inerenti ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Attraverso un'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di induzione a non a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsti dall'art. 25-decies del Decreto, come sopra individuati:

- gestione dei rapporti con i dipendenti
- gestione dei rapporti con la P.A.

### **20.3 Principi di Comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi dall'influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata;
- evitare una condotta ingannevole che possa condurre la P.A. in errori di valutazione economici;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per i quali sono stati ottenuti

I principi di comportamento e le regole di condotta sono riportate in maniera estesa all'interno del Codice Etico.

#### **20.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti non applicabili o comunque irrilevanti i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e a seguito di tale rilevanza è stato emesso il Codice Etico aziendale ed è stata introdotta **la seguente procedura** cui si rinvia per la descrizione delle modalità di gestione degli specifici reati.

- **Procedura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**
- **Procedura per la gestione dei contenziosi**

Le sopra citate procedure introdotte in azienda e il Codice Etico sono da considerare parte integrante del presente Modello e dovranno essere soggette a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-decies nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze dirette o indirette in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

### **21. I REATI AMBIENTALI**

I reati ambientali sono stati introdotti nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011, in attuazione delle direttive comunitarie nr. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

#### **21.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-undecies sono le seguenti:

c.p. art 727-bis	<b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE
------------------	--

c.p. 733-bis	<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b>  Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE</p>
D.Lgs. 152/06 art.	<b>Scarichi illeciti in acque reflue:</b>
137	<p>Nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, <u>nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose</u> comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2)</p> <p>Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto <u>senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (comma 3).</u></p> <p>In relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'All. 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (PRIMO PERIODO). Superamento anche dei anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (SECONDO PERIODO). (comma 5)</p> <p>Non osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (comma 11)</p> <p>Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (comma 13)</p>
	<b>Gestione di rifiuti non autorizzata:</b>

D.Lgs. 152/06 art. 256	Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione rifiuti, senza la necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione per rifiuti non pericolosi (lettera a), e per rifiuti pericolosi (lettera b) (comma 1);
	Gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3, primo periodo), gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate, anche in parte, a smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);
	Effettuazione di attività di miscelazione rifiuti non consentite (violazione del divieto di cui all'art.187) (comma 5);
	Deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, con violazione del DPR 254/03 (comma 6).
D.Lgs. 152/06 art. 257	<b>Mancata Bonifica di siti inquinati:</b>
	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242. (comma 1)
	Inquinamento di cui al comma 1 provocato da sostanze pericolose (comma 2).
D.Lgs. 152/06 art. 258, c. 4	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto.
D.Lgs. 152/06 art. 259, c. 1	<b>Traffico illecito di rifiuti.</b>
D.Lgs. 152/06 art. 260 c. 1 e 2	<b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti ad alta radioattività</b> (cessione, ricevimento, trasporto, importazione, esportazione, gestione abusiva di rifiuti con ingiusto profitto).
D.Lgs. 152/06 art. 260-bis	<b>Violazioni dolose e falsificazioni nell'ambito di utilizzo del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):</b>
	Predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (comma 6)
	Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e (ove necessario) copia del certificato analitico (comma 7, 2 periodo);

	<p>Usò durante il trasporto di rifiuti di un certificato contenente indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, 3 periodo);</p> <p>Trasporto di rifiuti con copia della scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8).</p>
D.Lgs. 152/06 art. 279, c.5	<p><b>Violazioni in materia di emissioni in atmosfera:</b></p> <p>Superamento dei valori limite di emissione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria;</p>
L. 7 febbraio 1992, n. 150	<p><b>Commercio internazionale di animali/vegetali in via di estinzione:</b></p> <p>Importazione, esportazione, trasporto, vendita, detenzione, esposizione di esemplari di specie in via di estinzione (Art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1);</p> <p>Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES (Art. 1 c. 2 e art. 2 c. 2);</p> <p>Detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica (Art. 6 c. 4).</p>
c.p. 3-bis, c. 1	<p><b>Alterazione di certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea:</b></p> <p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette.</p>
L. 28/12/1993, n. 549 art. 3 c. 6	<b>Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'ozono oltre la data consentita, ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali.</b>
D.Lgs. 6 /11/2007, n. 202, art. 8	<b>Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.</b>
D.Lgs. 6 /11/2007, n. 202, art. 9	<b>Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.</b>
L. 68 del 22/05/2015 Art.452- bis	<b>Inquinamento ambientale</b>
L. 68 del 22/05/2015 Art.452- quater	<b>Disastro ambientale</b>
L. 68 del 22/05/2015 Art.452- quinquies	<b>Delitti colposi contro l'ambiente</b>
L. 68 del 22/05/2015 Art.452- sexies	<b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b>
L. 68 del 22/05/2015 Art.452- octies	<b>Circostanze aggravanti</b>

## 21.2 Attività sensibili inerenti ai reati ambientali

Attraverso un'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito

elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, come sopra individuati:

- gestione delle attività lavorative di produzione, stoccaggio e logistica interna; accessi, transiti e permanenze nei locali della Società da parte di dipendenti e soggetti esterni;
- gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di attrezzature, mobili e arredi;
- attività di supervisione e controllo del rispetto della normativa sull'ambiente
- gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda
- gestione di emissioni in atmosfera e scarichi in corpi idrici e/o pubblica fognatura.

### **21.3 Principi di Comportamento**

I Destinatari nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili devono attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel protocollo operativo sotto riportato e nel Codice Etico al fine di prevenire e impedire il verificarsi di un reato ambientale.

### **21.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati ambientali**

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità ambientali riscontrabili in LTL S.p.A., sono stati ritenuti applicabili o comunque non irrilevanti i reati ambientali e a seguito di tale rilevanza d'altro canto l'azienda ha sviluppato un **Sistema di gestione per Ambientale strutturato secondo la norma internazionale ISO 14001:2004**; nell'ambito di tale sistema risultano già presenti le procedure volte alla prevenzione dei sopra citati reati.

Le sopra citate procedure per la gestione ambientale introdotte in azienda sono da considerare parte integrante del presente Modello e dovranno essere soggette a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze diretto o indiretto sugli impatti ambientali.

## **22. I REATI IN MATERIA DI LAVORO IRREGOLARE**

I reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 nel 2012 dal D.Lgs. 109 del 16/07/2012 in attuazione della direttiva 2009/52/CE ed è entrato in vigore il 9 agosto 2012.

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha poi modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 intitolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998.

### **22.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-duodecies sono le seguenti tipologie:



D.Lgs.286/1998 art. 22 comma 12 e 12- bis	Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale ne sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo
D.Lgs.286/1998 art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Le novità consistono quindi nell'introduzione dei seguenti reati:

1. **procurato ingresso illecito** (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione), in pratica vengono punite le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.
2. **favoreggiamento della permanenza clandestina** (comma 5 art. 12), in questo caso si punisce la società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

## 22.2 Attività sensibili inerenti i reati in materia di lavoro irregolare

Attraverso un'attività di risk assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto, come sopra individuati:

- gestione dei rapporti relativi all'assunzione del personale;
- gestione dei rapporti con i dipendenti;
- gestione dei pagamenti di compensi e retribuzioni.

## 22.3 Principi di Comportamento

I Destinatari nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili devono attenersi ai seguenti principi generali:

- le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della legge e dei CCNL di riferimento, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro;
- medesime opportunità di carriera a coloro che risultino in possesso delle caratteristiche richieste per l'accesso alle funzioni, incarichi e/o profili superiori, senza discriminazione alcuna;
- chi partecipa alle selezioni non deve trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interessi.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono dettagliate specificatamente per il personale dipendente all'interno del Codice Etico.

## 22.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati in materia di lavoro irregolare

A fronte della rilevanza dei reati presupposti sopra indicati è stato previsto il controllo sistematico della presenza e validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi all'interno della procedura:

- **Gestione delle assunzioni del personale e monitoraggio dei permessi di soggiorno**

Detta procedura è da considerare parte integrante del presente Modello e dovrà essere soggetta a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-duodecies nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze dirette o indirette in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

### **23. I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017 il D.Lgs. 231/2001 si arricchisce di un nuovo reato presupposto l'art. 25- terdecies titolato "Razzismo e Xenofobia".

#### **23.1 Fattispecie di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001**

La fattispecie di reato prevista all'art. 25-terdecies è la seguente tipologia:

Art.6,7,8 dello statuto della corte penale internazionale e ratificato ai sensi della Legge 232 del 12/07/99	Istigazione, incitamento e diffusione della negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini commessi contro l'umanità e dei crimini di guerra o apologia della Shoah
--	---

#### **23.2 Attività sensibili inerenti i reati di razzismo e xenofobia**

Attraverso un'attività di risk assessment la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-terdecies del Decreto, come sopra individuati:

- gestione dei rapporti con i dipendenti;
- gestione rapporti con i fornitori;
- gestione consulenze, forniture e altri servizi professionali.

#### **23.3 Principi di Comportamento**

I Destinatari nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili devono attenersi ai seguenti principi generali:

- non sono consentite forme di discriminazione alcuna (per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, appartenenza sindacale);
- non è consentito istigare, incitare o diffondere messaggi di comunicazione a sfondo razziale o che minimizzino crimini verso l'umanità.

I principi di comportamento e le regole di condotta sono dettagliate specificatamente per il personale dipendente all'interno del Codice Etico.

#### **23.4 Protocolli operativi per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia**

Dall'analisi effettuata si ritiene che il reato presupposto sopra indicato abbia una scarsa probabilità di incorrere nella Società, ciononostante è stato adeguato il Codice Etico e le seguenti procedure:

- **Gestione delle assunzioni del personale**

Detta procedura è da considerare parte integrante del presente Modello e dovrà essere soggetta a modifica e revisione in funzione di ogni eventuale aggiornamento normativo che possa comportare modifiche o integrazioni all'art. 25-terdecies nonché ad ogni modifica della struttura organizzativa aziendale che possa avere conseguenze dirette o indirette in relazione alle sopra citate fattispecie di reato.

## ALL. 1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI REATI E DELLE MISURE PREVENTIVE

REATO	ATTIVITÀ A RISCHIO	PROTOCOLLI OPERATIVI	FLUSSI INFORMATIVI VERSO O.D.V.
Reati contro la Pubblica Amministrazione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>- rapporti con la PA per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, etc.;</li> <li>- rapporti con gli organi di vigilanza;</li> <li>- gestione consulenze, forniture e altri servizi professionali;</li> <li>- gestione delle ispezioni da parte della PA;</li> <li>- scelta di un partner con cui operare allorché l'attività in oggetto comporta rapporti costanti con la PA;</li> <li>- richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;</li> <li>- gestione rapporti assunzione personale e sottoscrizione accordi di consulenza.</li> </ul>	<p>Procedure specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PG 25 Rapporti con la Pubblica Amministrazione</li> <li>- PG 23 Procedura Pagamenti fornitori di beni e servizi</li> <li>- PG 24 Procedura Piccola cassa</li> <li>- PG 26 Procedura rimborso spese dipendenti</li> <li>- PG 27 Procedura regali e liberalità</li> <li>- PG 05 Procedura Approvvigionamenti</li> </ul>	<p>Report sulle verifiche da parte di Enti di controllo</p> <p>Elenco delle consulenze</p> <p>Elenco delle domande di finanziamenti pubblici italiani o comunitari</p>
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei sistemi informatici della Società;</li> <li>- politiche di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro del Trattamento dei dati personali (ex Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati)</li> <li>- Regolamento Aziendale per l'utilizzo del Sistema Informatico</li> </ul>	<p>Segnalazioni di anomalie nella sicurezza del sistema informativo</p> <p>Segnalazioni da parte di soggetti privati di richieste di variazioni, cancellazioni, accesso ai dati personali</p> <p>Report Data Protection Officer (DPO)</p>
Delitti di criminalità organizzata (solamente associazione per delinquere di cui all'art. 416 del C.P.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei rapporti finanziari, di investimento e societari con soggetti terzi;</li> <li>- attività di trasferimento ed utilizzo fondi;</li> <li>- attività di investimento in partecipazioni;</li> </ul>	Codice Etico Aziendale	Comunicazioni di variazioni significative nei rapporti finanziari, di partecipazione e di investimento con soggetti terzi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indizione di gare e gestione delle relative procedure di affidamento;</li> <li>- affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture.</li> </ul>		Report su gare ed appalti aventi importi significativi
Reati societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei pagamenti e degli incassi dei corrispettivi dovuti, a qualsivoglia titolo, da e a favore di LTL e verifica dei flussi di cassa;</li> <li>- attività di formazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;</li> <li>- gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società;</li> <li>- gestione delle informazioni privilegiate/riservate;</li> <li>- operazioni sul Capitale Sociale;</li> <li>- rapporti con i creditori;</li> <li>- rapporti con i soci;</li> <li>- attività di controllo svolta dai revisori e dal collegio sindacale;</li> <li>- flussi informativi da e per i revisori e il collegio sindacale;</li> <li>- gestione rapporti con i fornitori (definizione dei prezzi di offerta; definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento; definizione della scontistica);</li> <li>- attività di controllo sull'operato degli amministratori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico Aziendale</li> <li>- PG 28 Procedura per la predisposizione dei bilanci</li> </ul>	Relazioni degli Organismi di Revisione e del Collegio Sindacale
Reati Tributari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di formazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;</li> <li>- attività di controllo svolta dai revisori e dal collegio sindacale;</li> <li>- predisposizione di dichiarazioni fiscali e comunicazioni e pagamento imposte;</li> <li>- operazioni infragruppo;</li> <li>- rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori con particolare rilievo degli acquisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PG 28 Procedura per la predisposizione dei bilanci</li> <li>- PG 05 Procedura Approvvigionamenti</li> <li>- PG 23 Procedura Pagamenti fornitori di beni e servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazioni degli Organismi di Revisione e del Collegio Sindacale</li> <li>- Dichiarazioni fiscali</li> </ul>

<p>Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle attività lavorative di produzione, stoccaggio e logistica interna; accessi, transiti e permanenze nei locali della Società da parte di dipendenti e soggetti esterni;</li> <li>- gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di attrezzature, mobili e arredi;</li> <li>- attività di supervisione e controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.</li> </ul>	<p>- Procedure del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro</p>	<p>Segnalazioni ed analisi relative ad infortuni</p> <p>Segnalazione di apertura di contenziosi o provvedimenti sanzionatori inerenti la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.</p>
<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei rapporti finanziari, di investimento e societari con soggetti terzi;</li> <li>- gestione dei pagamenti e degli incassi dei corrispettivi dovuti, a qualsivoglia titolo, da e a favore di LTL e verifica dei flussi di cassa;</li> <li>- attività di trasferimento ed utilizzo fondi;</li> <li>- attività di investimento in partecipazioni.</li> </ul>	<p>- Codice Etico Aziendale</p>	<p>Comunicazioni di variazioni significative nei rapporti finanziari, di partecipazione e di investimento con soggetti terzi</p> <p>Comunicazione di eventuali visite ispettive o accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei rapporti con i dipendenti</li> <li>- gestione dei rapporti con la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico Aziendale</li> <li>- PG 25 Procedura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione</li> <li>- PG 29 Procedura per la gestione dei contenziosi</li> </ul>	<p>Elenco del personale in contatto con P.A.</p> <p>Relazioni periodiche sullo stato dei rapporti intercorsi con PA</p> <p>Comunicazioni puntuali circa la variazione del Sistema di deleghe aziendali</p>

Reati ambientali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle attività lavorative di produzione, stoccaggio e logistica interna; accessi, transiti e permanenze nei locali della Società da parte di dipendenti e soggetti esterni;</li> <li>- gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di attrezzature, mobili e arredi;</li> <li>- attività di supervisione e controllo del rispetto della normativa sull'ambiente</li> <li>- gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda</li> <li>- gestione di emissioni in atmosfera e scarichi in corpi idrici e/o pubblica fognatura.</li> </ul>	- Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	<p>Report del Riesame Annuale</p> <p>Segnalazione ed analisi di incidenti aventi impatti ambientali</p> <p>Segnalazione di apertura di contenziosi o provvedimenti sanzionatori di carattere ambientale.</p>
Reati in materia di lavoro irregolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei rapporti relativi all'assunzione del personale e dei controlli dei permessi di soggiorno;</li> <li>- gestione dei rapporti con i dipendenti;</li> <li>- gestione dei pagamenti di compensi e retribuzioni.</li> </ul>	- PG 12 Gestione delle assunzioni del personale	Report annuale ad opera del Responsabile Risorse Umane.
Reati di Razzismo e Xenofobia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei rapporti relativi all'assunzione del personale</li> </ul>	- PG 12 Gestione delle assunzioni del personale	Report annuale ad opera del Responsabile Risorse Umane.